

GUIDA ALLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ELETTRICI A BASSA TENSIONE



Area Regolazione del Mercato
Dr.ssa Maria Rosaria Ingletto

INDICE

1. Introduzione;
2. L'obbligo di etichettatura secondo il Codice del Consumo;
3. I prodotti elettrici a bassa tensione: la normativa settoriale;
4. L'etichettatura del materiale elettrico: obblighi del fabbricante e degli altri operatori economici;
5. Per i consumatori: consigli sulla scelta e utilizzo del materiale elettrico;
6. Sanzioni.

1- INTRODUZIONE

La Camera di Commercio di Lecce, nell'ambito delle azioni volte alla sensibilizzazione delle imprese sul tema della etichettatura dei prodotti destinati alla vendita, ha ritenuto di redigere questo opuscolo informativo sulla etichettatura del materiale elettrico “a bassa tensione” ovvero destinato ad essere utilizzato entro determinati limiti di tensione, con la finalità di:

- fornire un servizio di informazione alle imprese operanti nel settore che producono e/o commercializzano materiale elettrico a bassa tensione, al fine di evitare di incorrere in sanzioni amministrative nell'ambito di eventuali azioni di controllo espletate dalle autorità ispettive (Guardia di Finanza, Polizia Municipale, ecc..), volte a verificare la conformità della etichettatura alla normativa vigente, posta a tutela del consumatore;
- informare l'acquirente/consumatore finale sulla corretta etichettatura e documentazione informativa di cui i prodotti rientranti nel materiale elettrico a bassa tensione debbano essere dotati, affinchè egli possa utilizzarli in maniera “sicura”.



2- L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA SECONDO IL CODICE DEL CONSUMO

L'art. 6 del Codice del Consumo stabilisce quali debbano essere le indicazioni minime e fondamentali da riportare sui prodotti destinati al consumatore, messi in vendita sul territorio nazionale, per fornire tutte le informazioni utili affinchè egli possa valutare e scegliere i suoi acquisti in maniera consapevole.

In linea generale, l'art. 6 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) prevede che debbano essere apposte, *in lingua italiana e in modo chiaramente visibile e leggibile, sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, almeno le indicazioni relative:*

- a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
- c) al Paese di origine del prodotto, quando questo è situato fuori dall'Unione europea;
- d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
- e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
- f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.

Gli obblighi previsti dall'art. 6 del Codice del Consumo scattano nel momento in cui il prodotto **viene posto in vendita al consumatore** e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso.

L'assenza o la mancanza di chiarezza delle suddette indicazioni ne preclude la vendita; a chi abbia violato questi obblighi si applica una sanzione amministrativa, la cui misura viene calcolata facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

E' bene precisare che l'ambito di applicazione dell'art. 6 è generale, il che significa che esso verrà applicato a tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni normative nazionali o comunitarie, diversamente risultando applicabile solo in via sussidiaria e complementare.

3– MATERIALE ELETTRICO A BASSA TENSIONE: LA NORMATIVA SETTORIALE

Per materiale elettrico a bassa tensione si intende il materiale elettrico in corrente alternata e in corrente continua con tensione nominale, rispettivamente, tra 50 e 1000V e tra 75 e 1500V.

La normativa di riferimento è la Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata al 26 febbraio 2014, nota come **Direttiva Bassa Tensione o Direttiva LVD** (dall'acronimo inglese *Low Voltage Directive*), la quale armonizza le legislazioni degli Stati membri in relazione al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro specifici limiti di tensione. Detta direttiva, *recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 86 del 19 maggio 2016*, abroga la precedente direttiva 2006/95/EC; con il citato Decreto Leg.vo 86/2016 sono abrogati altresì la Legge n. 791/77 e i Decreti Legislativi n. 626/1996 e n. 277/1997.

La direttiva LVD rientra nel quadro legislativo per la libera circolazione e commercializzazione dei prodotti nella comunità europea ed è volta ad assicurare che le apparecchiature elettriche coinvolte dispongano delle protezioni adeguate contro pericoli elettrici di varia natura; riferendosi a norme tecniche IEC/ISO EN, fissa i criteri ai quali i produttori di prodotti elettrici devono rigorosamente attenersi affinchè i dispositivi siano sicuri rispetto all'uso previsto.

La suddetta direttiva 2014/35/UE, così come precisato dal comma 1° dell'art. 1 del D. Lgs.vo n. 86/2016, non si applica ai seguenti materiali ed ai fenomeni di cui all'allegato II:

1. materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
2. materiali elettrici per radiologia e per uso clinico;
3. parti elettriche di ascensori e montacarichi;
4. contatori elettrici;
5. basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
6. dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
7. disturbi radioelettrici;
8. materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi, aeromobili e per le ferrovie;
9. Kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.



4- L'ETICHETTATURA DEL MATERIALE ELETTRICO: OBBLIGHI DEL FABBRICANTE E DEGLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici sono responsabili della conformità del materiale elettrico alla direttiva in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura; pertanto il fabbricante (o un suo mandatario nella Comunità Europea), possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione del prodotto, deve obbligatoriamente assolvere **all'obbligo di sicurezza** ovvero eseguire la *procedura di valutazione della conformità* di cui al modulo “A”, punto 1, dell’allegato III della Direttiva relativo al “controllo interno della produzione”.

Gli altri obblighi per il fabbricante sono:

- documentazione:

- 1) compilare la *documentazione tecnica* contenente tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati per garantire la conformità del prodotto, la descrizione generale del prodotto, il progetto, la fabbricazione e il suo funzionamento;
- 2) apporre la marcatura CE;
- 3) redigere la dichiarazione CE di conformità per ogni modello del prodotto; detta dichiarazione, insieme alla documentazione tecnica, deve essere tenuta a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;

- rintracciabilità: indicare sul materiale elettrico il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale al quale il fabbricante può essere contattato oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico;

- istruzioni e informazioni: garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili;


- monitoraggio del mercato: eseguire, laddove ritenuto necessario, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato; valutare gli eventuali reclami sul materiale ritenuto non conforme, detenere un registro degli stessi e informare i distributori di tale monitoraggio;

- analisi del rischio: ovvero includere nella documentazione tecnica un’adeguata valutazione dei rischi, in modo da soddisfare i requisiti essenziali della direttiva.

Gli obblighi del fabbricante possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

I distributori e commercianti al dettaglio sono anch'essi responsabili e perseguitibili se commerciano prodotti che non sono conformi alle direttive europee; in particolare esse devono verificare che il produttore abbia fatto eseguire il collaudo di sicurezza elettrica, che il prodotto sia dotato della dichiarazione di conformità CE e che rechi il marchio CE.

L'importatore dovrà assicurarsi che le procedure per la verifica di conformità del prodotto siano state eseguite, deve verificare la presenza della marcatura CE e assicurarsi che la documentazione tecnica del prodotto sia a disposizione delle autorità nazionali competenti. *Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alla presente direttiva.*



5- PER I CONSUMATORI: CONSIGLI SULLA SCELTA E UTILIZZO DEL MATERIALE ELETTRICO

Si richiama l'attenzione su:

- acquistare ed utilizzare elettrodomestici contrassegnati dalla marcatura CE in quanto garanzia di maggiore sicurezza e qualità;
- non eseguire interventi di manutenzione non previsti dal costruttore e non riportati nel manuale d'uso: potrebbero compromettere il livello di sicurezza dell'apparecchio, oltre a far decadere la garanzia;
- leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto e poi conservarle con cura per un costante e corretto utilizzo del prodotto;
- fare attenzione a togliere la spina: non tirare il filo, ma estrarla dalla presa correttamente per evitare danneggiamenti all'isolamento del cavo;
- utilizzare adattatori idonei al tipo di presa e ridurre l'utilizzo di ciabatte e prolunghe per evitare sovraccarichi e danneggiamenti dell'impianto.



6 - SANZIONI

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico per il cui esercizio si avvale delle autorità competenti per i controlli sulla sicurezza generale dei prodotti, tra cui le Camere di Commercio, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane.

Le disposizioni sanzionatorie sono contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 86/2016, in particolare:

- il comma 7 prevede una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 500 e 5mila euro per le seguenti **non conformità formali** di cui all'art. 18 del citato D. Lgs. n.86/2016:
 - marcatura CE non apposta o apposta in violazione dell'art.13 del D. Lgs.vo n. 86/2016, il quale precisa che la marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul materiale elettrico o sulla sua etichetta, prima della sua immissione sul mercato (comma 1 e 2);
 - dichiarazione di conformità non compilata o non compilata correttamente;
 - documentazione tecnica non disponibile o non completa;
 - estremi identificativi del produttore o importatore mancanti, incompleti o falsi;
 - identificativo del prodotto mancante;
 - mancato rispetto di qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'art. 3 o all'art. 5 del citato D. Lvo n. 86/2016;
- il comma 5 prevede che gli operatori economici (**fabbricanti o importatori**) che **immettono** sul mercato materiale elettrico in violazione delle prescrizioni del D. Lgs n. 86/2016 **diverse da quelle sopra riportate** o non ottemperano ai conseguenti provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro per ogni pezzo, ed in ogni caso di una somma non inferiore a 10mila e non superiore a 60mila euro; il comma 6 prevede una sanzione non inferiore a 800 e non superiore a 5mila euro per la stessa fattispecie di violazione in caso di **messa a disposizione sul mercato**.